

Sentenza Cassazione Civile n. 16362 del 04/08/2016

Il testo della seguente sentenza è stato estratto da un pdf. Pertanto potrebbe contenere alcuni errori. Puoi scaricare il pdf originale alla fine della pagina.

Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

(<https://sentenze.laleggepertutti.it/contattaci>)

AVVOCATO a Bassano del Grappa

Studio Legale Strazzabosco

Diritto civile, penale, commerciale. Risarcimento danni.
Separazioni. Recupero crediti.

avvocatostrazzabosco.it

APRI

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 04/08/2016), n.16362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

(<https://sentenze.laleggepertutti.it/>)

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21264-2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

(<https://sentenze.laleggepertutti.it/>)
DELL'INTERNO (OMISSIS), PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLO

DI ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 605/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del

16/04/2015, depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l'Avvocato Francesco Precenzano difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge
quanto segue:

“1  La Corte d'appello di Ancona, respingendo il gravame del sig. M.M., cittadino del Bangladesh, ha confermato la decisione del Tribunale con cui era stato respinto il ricorso dell'appellante avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla competente Commissione territoriale.

(<https://sentenze.laleggepertutti.it/>)

Il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo, complesso motivo.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

2. – Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo, si lamenta (a) l'omessa verifica, da parte del giudice a quo, dei presupposti del pur invocato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e (b) il diniego di riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 Cost., comma 3.

3. – La censura sub (a) è inammissibile, poichè nel ricorso non sono indicate le ragioni dell'invocato rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, limitandosi il ricorrente a una generica denuncia di maltrattamenti subiti.

La censura sub (b) è infondata, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, (Cass.

10686/2012, richiamata dallo stesso ricorrente). La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, poi, non può essere presa in considerazione per difetto di specificazione del fatto storico cui si riferisce.”;

che tale relazione è stata ritualmente comunicata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il collegio condivide quanto esposto nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, onde non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2016.



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

(<https://sentenze.laleggepertutti.it/>)
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

Scarica il pdf originale della sentenza: **28 secondi** al download



DOWNLOAD (/WP-

CONTENT/PDF_SENTENZE/PDF10/.20160805SNCIV@S61@A2016@N16362@TO.CLEAN.PDF)



RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI



LEGGI ANCHE

Pignoramento della casa - Come salvare la proprietà

Ann. [professionistideldebito.net](#)

Sentenza Cassazione Civile n. 19155 del 17/07/2019 – Sentenze La Legge...

[laleggepertutti.it](#)

Ragioniere Perito Commerciale - Barison Dott.Fabio a Venezia

Ann. [studiocommercialistabarisonfabio.laleggepertutti.it](#)

Come redigere ricorso per Cassazione

Avvocato Cassazionista

Ann. [Avvocato Piergiorgio Oss](#)

Berlusconi non pagherà il mantenimento a Veronica grazie alle...

[laleggepertutti.it](#)

Notifica atti giudiziari e multe: aumento del 40%

[laleggepertutti.it](#)

Indennità d'occupazione immobile: q dovuta?

[laleggepertutti.it](#)



DIRITTO E FISCO

(<https://www.laleggepertutti.it/category/diritto-e-fisco>)



LAVORO E CONCORSI

(<https://www.laleggepertutti.it/category/lavoro-e-concorsi>)



BUSINESS

(<https://www.laleggepertutti.it/category/business>)



DONNA E FAMIGLIA

(<https://www.laleggepertutti.it/category/donna-e-famiglia>)



TECH

(<https://www.laleggepertutti.it/category/tech>)



MODULI

(<https://www.laleggepertutti.it/category/moduli>)

L'ESPERTO

(<https://www.laleggepertutti.it/category/lesperto>)



SALUTE E BENESSERE

(<https://www.laleggepertutti.it/category/salute-e-benessere>)



FOOD

LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONI E CONSULENZA LEGALE

(<https://www.laleggepertutti.it/category/food>)
(<https://sentenze.laleggepertutti.it/>)



CULTURA E SOCIETÀ

(<https://www.laleggepertutti.it/category/cultura-e-societa>)

NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

inserisci la tua email

ISCRIVITI

☐ Informativa sulla privacy (https://www.laleggepertutti.it/PRIVACY_LLTP.pdf)



CERCA ARTICOLI



cerca nel portale

LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONI E CONSULENZA LEGALE

INVIA

(<https://sentenze.laleggepertutti.it/>)

RICERCA AVANZATA

CERCA CODICI ANNOTATI

230-bis

Scegli fonte ▼

INVIA

CERCA SENTENZA

cerca sentenza

INVIA

PRENOTA UN APPUNTAMENTO PRESSO UNO STUDIO DI LLPT

(<https://www.laleggepertutti.it/riciesta-di-consulenza?ty=studi-llpt>)



(<https://www.laleggepertutti.it/riciesta-di-consulenza>)

Hai bisogno di una consulenza? Contattaci subito

(<https://www.laleggepertutti.it/riciesta-di-consulenza>)

Oppure iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato.

inserisci la tua email

Iscriviti



Informativa sulla privacy

(https://www.laleggepertutti.it/PRIVACY_LLTP.pdf)

"La Legge per Tutti" è una testata giornalistica fondata dall'avv. Angelo Greco e iscritta presso il Tribunale di Cosenza, N.G.R 243/2016

- N.R. Stampa 1/2016.

La Legge per Tutti Srl - Sede Legale Via Gentile 12, 87100 COSENZA | Tel. 3400515959 | CF/P.IVA 03285950782 | Numero Rea CS-



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

11 D.L. 179/2012 (<https://www.laleggepertutti.it/startup.pdf>) | © Riproduzione riservata

(<https://sentenze.laleggepertutti.it/>)

Privacy (https://www.laleggepertutti.it/PRIVACY_LLTP.pdf) **Impostazioni privacy**
Pubblicità (<mailto:adv@laleggepertutti.it>)

f (<http://www.facebook.com/laleggepertutti>)

t (<http://www.twitter.com/laleggepertutti>)

in (<http://it.linkedin.com/pub/angelo-greco/45/494/519>)

G+ (<https://plus.google.com/+Laleggepertuttiit>)

YouTube (<http://www.youtube.com/user/angelgrek?feature=watch>)

Contattaci

(<https://sentenze.laleggepertutti.it/contattaci>)